

## AVVISO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'INDAGINE DI MERCATO – RICHIESTA DI PREVENTIVO

**OGGETTO: SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DL E CSE RELATIVI AI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ELETTRICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE DELL’INFRASTRUTTURA TERMINAL E DELL’AEROPORTO CIVILE “V. FLORIO” DI TRAPANI - BIRGI, PREVISTI NEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D. LGS. 50/2016”.**

Il sottoscritto Dott. Salvatore Ombra, Presidente e legale rappresentate di Airgest S.p.A.:

**RICHIAMATO** l’avviso esplorativo di indagine di mercato Prot. Usc. N. 0000379/22 del 19/04/2022 volto alla raccolta di preventivi di spesa, che è stato espressamente indicato che fossero accompagnati da idonea documentazione probatoria delle specifiche competenze tecniche richieste per i SIA di che trattasi;

**CONSIDERATO** che l’indagine conoscitiva di mercato è stata indetta al fine di avere un quadro di riferimento relativo agli operatori economici che eventualmente avrebbero manifestato la propria disponibilità ad assumere gli incarichi in parola e non poteva essere intesa come vincolante per l’Ente indicente come espressamente indicato nell’avviso, al terzultimo capoverso al lume del quale si precisa che: **«La presente non impegna in alcun modo questo Ente aggiudicatore il quale si riserva la facoltà di procedere o meno all’affidamento del servizio di architettura ed ingegneria di che trattasi senza che codesto professionista tecnico abbia nulla a reclamare o pretendere»;**

**DATO ATTO** che, per quanto precede, la società Airgest S.p.A. si è riservata ogni facoltà di legge in relazione al procedimento avviato ivi compresa quella di non dar seguito ad alcun affidamento dei servizi di cui trattasi pur in presenza di eventuali manifestazioni di interesse;

**RITENUTO** che l’esercizio del potere di autotutela autorizza anche il riesame degli atti adottati;

**RICORDATO** che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura, comunque denominata;

**RILEVATO** al fine di eliminare qualsivoglia dubbio interpretativo circa la procedura adottata che la stessa **non rientra** nell’alveo di una procedura di gara ordinaria o negoziata;

**VALUTATO** necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., addivenire all’annullamento in autotutela dell’avviso pubblicato il 19/04/2022 e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi successive previste nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;

### RENDE NOTO

Che, con propria determina n. 411/22 del 12/05/2022, si è provveduto ad annullare in via di autotutela l’avviso esplorativo di indagine di mercato Prot. Usc. N. 0000379/22 del 19/04/2022 che, pertanto, a tutti gli effetti di legge, è revocato.

Birgi, 12 maggio 2022

**AIRGEST S.p.A.**  
**Il Presidente**  
**Dott. Salvatore Ombra**